

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2238 del 08/07/2016
Oggetto	Autorizzazione provvisoria per il prelievo dal fiume Reno in Comune di Ravenna, loc. Bedolini, alla ditta Lavadena Italiana srl. Cod.pratica n. GD16A0001
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2306 del 08/07/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno otto LUGLIO 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: Autorizzazione provvisoria per il prelievo dal fiume Reno in Comune di Ravenna, loc. Bedolini, alla ditta Lavadena Italiana srl. Cod. pratica n. GD16A0001

Visti:

- il RD 11/12/1933, n. 1775;
- il DLgs 03 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la LR n. 9/1999;
- la LR 14 aprile 2004 n. 7 - Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Regolamento Regionale n. 41, emanato il 20 novembre 2001;
- il Regolamento Regionale n. 4 emanato il 29 dicembre 2005;
- la deliberazione n. 787/2014;
- la delibera n. 65 del 2 febbraio 2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n.1451 del 2012;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016;

preso atto dei verbali di illecito amministrativo emessi dal Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna per l'accertamento del prelievo senza titolo da parte della ditta Lavadena Italiana srl in data 31/12/2015 (verbali n.2828 e n.2822) a seguito del quale è stata disposta la cessazione immediata del prelievo ai sensi dell'art.17 del RD n.1775/1933;

richiamato l'art.17 del RD n.1775/1933, come modificato

dall'art.96, comma 4, del DLGS 152/06, il quale prevede nel caso di prelievo senza titolo:

- 1) il pagamento di una sanzione amministrativa;
- 2) il pagamento di una somma pari ai canoni non corrisposti;
- 3) la cessazione dell'utenza;
- 4) in alternativa al punto precedente, la possibilità da parte dell'autorità competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, di consentire la continuazione provvisoria del prelievo, in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque;

vista la domanda protocollata agli atti col n. PG.2016.281426 del 19/04/2016 (pratica GD16A0001), con la quale la ditta Lavadena Italiana srl, con sede legale in Via del Mare n.4 a Tresigallo (FE), C.F. 03472400153, nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, ha richiesto la concessione di derivazione e, ai sensi dell'art.17 del RD 1775/33, l'autorizzazione provvisoria alla continuazione al prelievo di acque superficiali dal fiume Reno già esercitato tramite:

- un sifone di diametro 300 mm denominato Cà Nuova Bedolini, in comune di Ravenna (RA) loc. Sant'Alberto, sui terreni identificati catastalmente al foglio 6 sez. B, fronte map. 66, con una portata massima di 125 l/s per un volume complessivo annuo di 648.000 mc, ad uso piscicoltura;
- le paratoie della chiavica Scirocca e relativo canale di adduzione alla valle Lavadena in comune di Ravenna (RA) loc. Volta Scirocco, sui terreni identificati catastalmente al foglio 4 sez. B, map. 10, con una portata massima di 300 l/s per un volume complessivo annuo di 1.100.000 mc, ad uso piscicoltura;

considerato che:

- l'uso per cui è richiesta la derivazione è quello "piscicoltura" ai sensi dell'art.152 della LR 3/99;
- il prelievo avviene all'interno del Parco del Delta del Po e pertanto, visti i quantitativi richiesti, l'istanza di concessione dovrà essere sottoposta a procedura di VIA ai sensi della LR 9/1999 e s.m.i.;

preso atto:

- del parere dell'Ente Parco del Delta del Po, ricevuto in data 6 luglio

2016 con prot. PGDG/2016/4540 di cui si riporta la sintesi dei contenuti:

- espressione di **parere negativo al prelievo tramite la chiavica Scirocca** fintanto che non siano ripristinate le arginature di separazione tra Valle Lavadena e Valle Magnavacca;

- espressione di **parere positivo alla derivazione tramite il sifone Cà Nuova Bedolini** nel periodo compreso tra giugno e agosto, per un totale massimo di circa 60 gg, evitando i periodi di piena del fiume Reno;

In relazione all'istruttoria per il rilascio dell'eventuale concessione definitiva, l'Ente di Gestione del Parco richiede:

- di presentare una relazione tecnica al termine del periodo di derivazione contenente il progetto per un sistema di monitoraggio che consenta di monitorare i prelievi effettuati;

- di verificare e dare comunicazione riguardo alla possibilità di ridurre la portata del sifone in modo da prolungare il tempo complessivo di derivazione, attualmente indicato in 60 giorni. Ciò per il mantenimento degli habitat a bassa salinità e, più in generale, per la mitigazione dell'incremento estivo della salinità nell'intera Valle Lavadena senza determinare incrementi repentini di livello rispetto alla adiacente Valle Magnavacca;

- di presentare una relazione tecnica integrativa per quanto riguarda la possibilità di effettuare derivazione in marzo ed aprile, ai fini della captazione del novellame ittico, di cui non è stato fatto cenno esplicito nella Relazione tecnica ma per cui l'Ente di Gestione si rende disponibile ad aprire un tavolo di concertazione, nell'ambito della armonizzazione della gestione idraulica dell'intero Sito IT4060002 SIC-ZPS - Valli di Comacchio.

Valutato che allo stato attuale la disposizione di cessazione dell'utenza potrebbe comportare alterazioni all'ecosistema della Valle Lavadena e che l'Ente di Gestione del Parco ha dichiarato la compatibilità dell'immissione di acqua dal Fiume Reno, nelle quantità e con le modalità prescritte, con il Piano di Gestione e le operazioni di ripristino dei livelli idrometrici;

Dato atto che è stata presentata dall'Ente di Gestione domanda di valutazione di impatto ambientale per alcune derivazioni da Reno e che nell'ambito dei procedimenti istruttori relativi alle derivazioni da Reno incidenti su bacini e sottobacini delle valli in collegamento tra loro si

dovranno fare valutazioni che tengano conto delle influenze reciproche e degli effetti complessivi delle varie immissioni di acqua dolce.

Considerato;

- che il punto di entrata in Valle Lavadena dell'acqua derivata tramite la Chiavica Scirocca si trova nella porzione nord orientale di Valle Lavadena, proprio di fronte all'arginatura fratturata e pertanto, la derivazione da tale opera tale genererebbe un flusso da Valle Lavadena a Valle Magnavacca, dove andrebbe a determinare conseguenze negative tra cui l'aumento dei livelli idrometrici del comprensorio;

- che l'uso del sifone Ca Nuova Bedolini è invece assentibile a quello della Chiavica Scirocca in quanto l'opera di presa si trova a monte dello sbarramento di Volta Scirocco e l'acqua derivata è dolce e non salmastra, come nel caso della Chiavica Scirocca che si trova a valle dello sbarramento e pertanto il volume complessivamente richiesto per la mitigazione dell'incremento della salinità in Valle Lavadena è minore e gli effetti indesiderati di incremento dei livelli idrometrici nel comprensorio vallivo sono proporzionalmente minori; inoltre lo scarico del sifone si trova immediatamente sotto l'argine del Reno, nella parte più interna della Valle Lavadena, dove l'azione di dispersione di questa portata sull'intera superficie valliva è massima mentre il rischio di uscita della stessa direttamente in Valle Magnavacca, tramite le rotture arginali, è minimo.

Dato atto che per il corpo idrico interessato dal prelievo il DMV di riferimento, ai sensi della Delibera di Giunta 2067/2015, è stato definito nella misura di 1,72 mc/s per il periodo maggio settembre;

Ritenuto pertanto che sia opportuno procedere al rilascio alla ditta istante di un'autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo alle condizioni successivamente riportate e fino al termine dell'istruttoria relativa al procedimento di VIA per il rilascio o diniego della concessione di derivazione, fermo restando che:

A. il prelievo potrà essere esercitato solo tramite il sifone Cà Nuova Bedolini nel periodo giugno - agosto, per un totale massimo di circa 60 giorni e una portata massima di 125 l/s, evitando i periodi di piena del fiume Reno;

B. Entrambe le paratoie della chiavica Scirocca dovranno rimanere chiuse fino all'eventuale rilascio del titolo concessorio definitivo;

C. è stabilito un corrispettivo annuo per l'esercizio provvisorio del prelievo, quantificato per il 2016 in € 431,25 salvo ulteriori specificazioni e diverse valutazioni in sede di istruttoria del titolo definitivo e relativi conguagli;

Dato atto che con successivo atto si provvederà alla quantificazione e alla richiesta di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/1933, e che il mancato pagamento nel termine dato comporterà la decadenza della presente autorizzazione.

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

per tutto quanto sopra espresso che s'intende integralmente richiamato,

1. di rilasciare alla Ditta Lavadena Italiana srl, C.F. 03472400153, l'autorizzazione provvisoria alla continuazione del prelievo di acqua pubblica superficiale dal fiume Reno, ad uso piscicoltura, con una **portata massima di 125 l/s** per un **volume complessivo annuo di 648.000 mc**, mediante un sifone di diametro 300 mm denominato Cà Nuova Bedolini, ubicato sul terreno identificato al Foglio 6 sez.B, fronte mappale 66 del NCT del Comune di Ravenna (RA), loc. Sant'Alberto, nel punto corrispondente alle coordinate UTMREX X= 753.108 e Y= 938.328;

2. di rilasciare la suddetta autorizzazione fino al termine dell'istruttoria relativa al procedimento di VIA per il rilascio o diniego della concessione di derivazione, fermo restando che:

A. il prelievo potrà essere esercitato solo nel periodo giugno - agosto, per un **totale massimo di circa 60 giorni, evitando i periodi di piena del fiume Reno lasciando defluire a valle del prelievo la portata di 1,72 mc/s**, corrispondente al DMV di riferimento, individuato dalla Delibera di Giunta 2067/2015

;

B. Entrambe le paratoie della chiavica Scirocca dovranno rimanere chiuse fino all'eventuale rilascio del titolo concessorio definitivo;

C. l'istruttoria del procedimento per l'eventuale rilascio del titolo concessorio definitivo sarà effettuata nell'ambito della **procedura di valutazione d'impatto ambientale, per la quale dovrà essere presentata apposita domanda al Servizio competente entro 90 giorni dalla notifica del presente atto** con la documentazione necessaria a detta valutazione comprendente

anche:

- una relazione tecnica, al termine del periodo di derivazione, contenente il progetto per un sistema di monitoraggio che consenta di monitorare i prelievi effettuati,

- una relazione tecnica integrativa che verifichi la possibilità di ridurre la portata del sifone in modo da prolungare il tempo complessivo di derivazione, attualmente indicato in 60 giorni, a parità di volume complessivo derivato,

- una relazione tecnica integrativa per quanto riguarda l'eventuale possibilità di effettuare derivazione in marzo ed aprile, ai fini della captazione del novellame ittico,

precisando che la mancata presentazione dell'istanza di VIA comporta la chiusura del procedimento con diniego della concessione;

3. di precisare che la ditta autorizzata è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della suddetta autorizzazione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti. E' inoltre, a suo carico l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione autorizzata, per garantire la funzionalità dell'opera di presa, la difesa dell'ambiente, il buon regime delle acque e la sicurezza di terzi, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito;

4. di dare atto che il corrispettivo per l'anno 2016 per l'esercizio del prelievo provvisorio è fissato in € 431,25 per l'uso piscicoltura, salvo ulteriori specificazioni e diverse valutazioni in sede di istruttoria del titolo definitivo e relativi conguagli. Tale somma dovrà essere versata sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. DG AMB" tramite bonifico con IBAN: IT-10-C-07601-02400-001018766285 entro 15 gg dalla notifica del presente atto;

5. che il canone è dovuto per anno solare, va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce ed è aggiornato ai sensi dell'art.8 della L.R. 2/2015 e comunque per conferma dell'importo del corrispettivo, la ditta può contattare la scrivente Struttura all'inizio di ogni anno;

6. di stabilire che con successivo atto si provvederà alla quantificazione e alla richiesta di quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/1933, e che il mancato pagamento nel termine dato comporterà la decadenza della presente autorizzazione;

7. che l'autorizzazione potrà essere in qualsiasi momento revocata, fatto salvo il diritto alla rinuncia che dovrà essere effettuata nei modi previsti dall'art.34 del RR 41/01, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali l'autorizzazione è stata assentita, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e al verificarsi degli eventi di cui all'art.22 del RR 41/01, senza che ciò possa dare diritto ad alcun compenso o indennità;

8. che l'esercizio del prelievo potrà essere temporaneamente limitato o sospeso per speciali motivi d'interesse pubblico ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art.30 del RR 41/01. Le Ditte autorizzate dovranno sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione;

9. che è facoltà della scrivente Struttura di dichiarare la decadenza dell'autorizzazione per mancato rispetto degli usi, delle quantità di prelievo, delle condizioni per i quali è stata rilasciata e per tutti gli

altri motivi elencati all'art.32 del RR 41/01;

10. di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dell'art.25 del RR n.41/2001 e dal DL 104/2013 convertito con modificazioni dalla L 128/2013, e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli art.2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15/05/1998;

11. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

12. di pubblicare un estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

13. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli art.143 e 144 del RD 1775/33.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.